



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

In attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni
in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Proposte di modifica

Art. [27 bis]

Rapporto di lavoro sportivo nei settori dilettantistici

1. *Il lavoro sportivo prestato nei settori dilettantistici è regolato dalle norme contenute nel presente articolo.*
2. *Nei settori dilettantistici, il lavoro sportivo prestato dal lavoratore sportivo come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si intende rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di attività resa a fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*
3. *Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si costituisce mediante stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra il lavoratore sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalla Lega di riferimento, previa acquisizione di un parere non vincolante delle associazioni che tutelano gli interessi delle categorie dei lavoratori sportivi interessate, ove esistenti ed ove dotate di rappresentatività sul piano nazionale.*
5. *Le società e associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata o la Lega di riferimento.*
6. *Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il legislatore (soprattutto in materia fiscale), gli Istituti previdenziali ed assistenziali (cfr. circolari Inps e Inail) e la giurisprudenza hanno, sino ad oggi, sempre differenziato il trattamento giuridico ed economico riservato ai lavoratori sportivi professionisti rispetto a quello previsto per coloro che prestano attività in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Agli operatori del settore dilettantistico, infatti, è sempre stato riservato un trattamento di favore allo scopo di incentivare questo tipo di attività ed alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa, che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche (cfr., in particolare, Circolare n. 1/16 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; cfr., ex multis, Corte Appello Milano, sent. n. 121/2019 del 10.04.2019).

Lo schema di decreto legislativo in esame fa venir meno, tutto d'un tratto, il principio consolidato della "specialità" del rapporto di lavoro dilettantistico, senza, peraltro, colmare il vuoto normativo legato alla



mancanza di una **qualificazione giuridica** della figura del lavoratore sportivo dilettante, le cui prestazioni potranno essere oggetto di una qualunque tipologia di rapporto di lavoro, con quel che ne consegue in termini di prevedibili contenziosi in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica operata dalle parti.

E' quanto mai auspicabile, pertanto, l'introduzione di un **nuovo** articolo che definisca e disciplini in maniera specifica il rapporto di lavoro dilettantistico (al pari di quanto previsto all'art. 27 per il settore professionistico), da inquadrarsi nella fattispecie del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come peraltro già previsto dall'art. 2, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 81/2015; norma quest'ultima che, pertanto, **non** deve essere abrogata.

Art. [30]

Formazione dei giovani atleti

Dopo il comma 8 si propone di inserire i seguenti commi:

9. *Per il perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le società e associazioni sportive dilettantistiche possono stipulare contratti per la formazione di giovani lavoratori sportivi, di età compresa fra i 18 ed i 29 anni, e fino al termine della stagione sportiva in cui avviene il compimento dell'età limite, della durata massima di trentasei mesi, anche non consecutivi.*

10. *Per tali contratti è prevista una riduzione della complessiva aliquota contributiva ai fini I.N.P.S. nella misura del 90%.*

11. *Per accedere alle agevolazioni di cui al comma che precede le società e associazioni sportive dilettantistiche titolari del contratto sono obbligate ad erogare al giovane lavoratore sportivo, direttamente o per il tramite delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, delle Università e di altre istituzioni formative o di ricerca, una formazione, da annotarsi in apposito registro formativo nel corso di ogni stagione sportiva, estesa ai seguenti ambiti: (i) addestramento sportivo reso, anche in forma collettiva, da allenatore in possesso di idonea abilitazione federale; (ii) iscrizione a referto in almeno metà delle gare di campionato nell'ambito delle competizioni ufficiali federali, salvo il caso di impedimento oggettivo derivante da malattia, infortunio, caso fortuito o forza maggiore; (iii) formazione in materia di: - integrità e contrasto ai fenomeni di corruzione nell'ambito delle competizioni sportive, con particolare riferimento al "match fixing"; - insegnamento delle scienze motorie; - insegnamento della lingua inglese; - regolamenti federali e di Lega; - norme che disciplinano il rapporto di lavoro sportivo ed altre leggi del settore sportivo. I predetti obblighi formativi e di addestramento devono intendersi proporzionalmente ridotti nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 12 mesi.*

12. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'Università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere del Coni e delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, sono individuati gli interventi di formazione da effettuare e definiti i relativi standard formativi.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Al fine di dare attuazione ai principi stabiliti dalla legge delega (privilegiare la specificità del mondo sportivo; assicurare la stabilità e sostenibilità del sistema; valorizzare la formazione dei giovani atleti), si auspica l'introduzione di un contratto di formazione specificamente destinato ai giovani atleti che prestano la propria attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di fascia compresa tra i 18 ed i 29 anni, assistito da congrue misure agevolative (sgravi contributivi INPS) destinate a garantire la sostenibilità economico finanziaria dei soggetti che operano in tale settore ed a coprire i costi dell'attività formativa.

Art. [31]

Abrogazione-Cessazione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. *Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, saranno gradualmente eliminate entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali sono eliminate entro il 1 luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo dovrà cessare a decorrere dal compimento del diciannovesimo anno dell'atleta. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.*

2. *nessuna modifica*

3. *nessuna modifica*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abolizione del vincolo sportivo prevista dalla norma in esame, così come attualmente formulata, non tiene conto: (i) dei diritti acquisiti dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che, in questi anni, hanno effettuato ingenti investimenti nel settore giovanile e/o nell'acquisto a titolo oneroso del c.d. "cartellino", confidando nei proventi derivanti dal trasferimento, a titolo temporaneo o definitivo, di tale vincolo; (ii) del fatto che le risorse economiche che le società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno sino ad oggi investito nella crescita tecnica dei giovani atleti saranno interamente destinate alla gestione della prima squadra, con conseguente depauperamento del livello tecnico dei settori giovanili.

Con riferimento al primo profilo è necessario introdurre una **norma transitoria** che garantisca i diritti acquisiti dei sodalizi sportivi dilettantistici, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 16 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di abolizione del vincolo sportivo nel settore professionistico.

Quanto al secondo aspetto, si fa presente che la crescita tecnica dei giovani atleti avviene attraverso la partecipazione organizzata e strutturata ai campionati giovanili, che necessita di ingenti risorse economiche - delle quali si fanno notoriamente carico le società ed associazioni sportive dilettantistiche - destinate alla creazione di uno staff tecnico di alto livello, al reperimento di strutture ed attrezzature tecniche adeguate allo scopo (foresterie, strumenti tecnici, etc.) ed alla formazione di un gruppo squadra con il quale lavorare per un congruo numero di anni (normalmente sino alla disputa dell'ultimo campionato giovanile organizzato dalle Federazioni o Leghe di settore). Tale percorso verrebbe del tutto pregiudicato dall'introduzione di un vincolo annuale, stante l'impossibilità di effettuare una qualsivoglia programmazione, con grave danno per gli stessi giovani atleti, i quali sono i primi beneficiari degli investimenti attualmente effettuati dai sodalizi sportivi. Per scongiurare lo smantellamento dei settori giovanili è necessario, pertanto, assicurare la validità del vincolo sportivo quanto meno sino al compimento del diciannovesimo anno di età dei giovani atleti.



Art. [35]

Trattamento pensionistico

1. ~~I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti ai lavoratori iscritti~~ si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. nessuna modifica

3. nessuna modifica

4. nessuna modifica

5. nessuna modifica

6. nessuna modifica

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al ~~20~~ **7** per cento per l'anno 2021, in misura pari al ~~24~~ **all'8** per cento per l'anno 2022, al ~~30~~ **9** per cento per l'anno 2023, al ~~33~~ **10** per cento per l'anno 2024.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al ~~45~~ **7** per cento per l'anno 2021, ~~al 20~~ **all'8** per cento per l'anno 2022, al ~~22~~ **9** per cento per l'anno 2023, al ~~25~~ **10** per cento per l'anno 2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale formulazione dell'articolo in esame prevede l'applicazione di aliquote contributive identiche per i lavoratori sportivi subordinati (senza alcuna distinzione, quindi, tra settore professionistico e dilettantistico) e di aliquote differenziate, sia pure di poco, tra i due settori per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.

Ebbene, la previsione di aliquote contributive sostanzialmente equivalenti per i due ambiti sportivi rischia di compromettere definitivamente la sostenibilità del settore sportivo dilettantistico, le cui capacità di attrarre risorse finanziarie non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle dello sport professionistico, a maggior ragione in un momento storico drammatico come quello che stiamo vivendo.

Si auspica, pertanto, la previsione di un'aliquota contributiva agevolata in favore dei lavoratori sportivi che prestano la propria attività a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, tenuto altresì conto che la "carriera" dei lavoratori sportivi dura notoriamente pochi anni, con conseguente impossibilità di raggiungere un congruo montante previdenziale.



Art. [36]

Trattamento tributario

1. nessuna modifica
2. nessuna modifica
3. nessuna modifica
4. nessuna modifica
5. nessuna modifica
6. nessuna modifica
7. nessuna modifica
8. nessuna modifica

9. *“Nei settori dilettantistici, sul reddito imponibile da lavoro sportivo, quale che sia la tipologia di rapporto, ferma la soglia di esenzione di cui al comma 7 del presente articolo, sino allo scagione di euro 65.000,00, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di salvaguardare la sostenibilità del settore sportivo dilettantistico, che attraversava un periodo di gravissima crisi economica già prima della pandemia e che oggi, dopo due anni di svolgimento delle competizioni con le attuali misure, in assenza di pubblico e con rigidi protocolli sanitari da rispettare, rischia seriamente di subire un vero e proprio tracollo, è assolutamente necessario prevedere una congrua riduzione delle attuali aliquote fiscali, con applicazione del regime della “flat tax” già utilizzato in altri settori.

Tale regime, peraltro, non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato in quanto le minori entrate fiscali sarebbero ampiamente compensate dal maggiore gettito derivante dall'emersione della base imponibile che, attualmente, viene sottratta al fisco attraverso l'utilizzo illegittimo dei vari istituti (indennità chilometriche, diritti di immagine, etc.) che, in questi anni, sono stati più volte oggetto di approfondimento ed analisi critica da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A supporto di quanto finora esposto si ritiene utile rappresentare nella tabella che segue l'esborso finanziario che il settore dovrebbe affrontare a seguito dell'emanazione del presente decreto legislativo ed in particolare nell'anno 2024, quando la riforma sarà a “regime”. La simulazione prende come riferimento il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prevede l'erogazione di compensi netti nella misura di: euro 15.000, euro 24.000, euro 50.000.

Come rappresentato quando la riforma sarà a regime il pagamento degli stessi compensi comporterà un aggravio di costi per la ASD di circa il 43%. Tale percentuale è solo stimata e destinata ad aumentare in quanto, in assenza di indicazioni di riferimento, non tiene conto dell'aliquota Inail da applicarsi sugli stessi compensi.



**COSTO DEL LAVORATORE SPORTIVO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE:
SITUAZIONE ATTUALE E POST - RIFORMA ANNO 2024**

SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE POST RIFORMA ANNO 2024	
€ 16.570	COSTO ASD	€ 23.631	COSTO ASD
€ 15.000	NETTO AL LAVORATORE	€ 15.000	NETTO AL LAVORATORE
€ 28.397	COSTO ASD	€ 40.498	COSTO ASD
€ 24.000	NETTO AL LAVORATORE	€ 24.000	NETTO AL LAVORATORE
€ 62.562	COSTO ASD	€ 89.223	COSTO ASD
€ 50.000	NETTO AL LAVORATORE	€ 50.000	NETTO AL LAVORATORE

La simulazione si basa sul pagamento di un compenso per una prestazione coordinata e continuativa. Nel calcolo si è tenuto conto dell'attuale previsione normativa che prevede l'applicazione del trattamento tributario dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR. Nel calcolo non si è tenuto conto del trattamento Inail (aliquota settore 79x1000).

È del tutto evidente, pertanto, che l'approvazione della riforma, così come attualmente formulata, comporterà per il settore un aggravio di costi insostenibile, soprattutto in questa delicata fase dell'economia.

Lega Nazionale Pallacanestro

Il Presidente

Dr. Pietro Basciano

Lega Pallavolo Serie A

Il Presidente

Dr. Massimo Righi

Lega Pallavolo Serie A Femminile

Il Presidente

Dr. Mauro Fabris

	 LEGA PALLAVOLO SERIE A MASCHILE	 LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO	 LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE	TOTALE
Club	48	91	32	171
Addetti (atleti/e e staff)	1.150	2.420	780	4.350
Squadre giovanili	240	455	160	855
Movimento coinvolto direttamente	4.510	7.850	3.120	15.480
Bacino d'utenza	12.000.000	15.000.000	12.000.000	

	 LEGA PALLAVOLO SERIE A MASCHILE	 LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO	 LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE	TOTALE
Ricavi complessivi ante Covid-19	72.900.000	68.085.000	40.756.768	181.741.768
IMPATTO COVID - RIDUZIONI STIMATE STAGIONE 2020/2021				
Riduzione ricavi da abbonamenti e biglietti	6.750.000	11.960.000	2.164.498	20.874.498
Riduzione ricavi da sponsor	8.925.000	23.012.500	7.153.860	39.091.360
Costi sanitari	1.500.000	4.683.200	1.350.000	7.533.200
TOTALE impatto economico	20.960.000	47.021.950	17.761.647	85.743.597